



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,

GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 2 – Normative ed Accordi internazionali

Roma, 15 dicembre 2017

Prot. 26312 RU

e. p.c.:

Ai Dirigenti Generali Territoriali
Loro Sedi

Al C.S.R.P.A.D. Roma

Ai C.P.A. Loro Sedi

A tutti gli UMC Loro Sedi

Alle Divisioni della Direzione Generale
per la Motorizzazione
Sede

All'Assessorato delle Infrastrutture e della
Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture, della
Mobilità e dei Trasporti -
Palermo

Alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio
Motorizzazione Civile ed Infrastrutture
Trento

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Alto Adige- Ripartizione 38 Traffico e Trasporti
Bolzano

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Mobilità Energia e
Infrastrutture di Trasporto
Trieste

URA - Ufficio Registro Automezzi della
Repubblica di San Marino
San Marino

All' ANFIA Torino

All'ANCMA Milano

Alla CUNA Torino

All' ASCOMAC Roma

All' UNRAE Roma

All' UNACOMA Roma

Alla FEDERAUTO Roma

All' UNITAI Roma

Alla CONFETRA Roma

Al Consorzio Italiano GPL
Roma

Alla ASSOGASLIQUIDI
Roma

Alla ASSOGOMMA
Milano

Alla ASSOGOGASMETANO
Bologna

Alla FEDERMETANO
Bologna

Alla NGV System Italia
Milano

OGGETTO: Accordo internazionale relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58).

Entrata in vigore della Revisione 3 dell'Accordo del 1958

Il Segretariato della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU) ha reso noto che in data 14 settembre 2017 è entrata in vigore la Revisione 3 dell'Accordo in oggetto il cui testo è disponibile in lingua inglese sul sito ECE all'indirizzo:

<http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/2017/E-ECE-TRANS-505-Rev.3e.pdf>

Si segnala inoltre che sono state pubblicate apposite linee guida sulla applicazione dell'Accordo, disponibili all'indirizzo:

<http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/wp29/ECE-TRANS-WP29-2017-107e.pdf>

<http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/wp29/ECE-TRANS-WP29-2017-107c1e.pdf>

<http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/wp29/ECE-TRANS-WP29-2017-107a1e.pdf>

Inoltre, è disponibile un documento di “domande e risposte” redatto dal Segretariato ECE all'indirizzo:

<http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/wp29/ECE-TRANS-WP29-2017-131e.pdf>

<http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/wp29/WP.29-173-16e.pdf>

Le modifiche più importanti introdotte con la Revisione 3 sono di seguito riportate:

(a) possibilità di rilasciare omologazioni sulla base di versioni precedenti dei Regolamenti ECE; è tuttavia facoltà delle Parti contraenti rifiutare tali omologazioni nel proprio territorio; ad oggi le suddette omologazioni non sono accettate nell'Unione europea;

(b) possibilità di effettuare test virtuali (qualora previsto da uno specifico regolamento);

(c) possibilità di concedere autorizzazioni di esenzione per le nuove tecnologie che non soddisfano tutti i requisiti di un regolamento (assicurando tuttavia un livello equivalente di sicurezza e di protezione ambientale);

(d) inclusione del documento informativo nei regolamenti ai fini di uniformare le procedure amministrative;

(e) procedure per il controllo della conformità della produzione (CoP);

(f) criteri per la valutazione, designazione e notifica dei servizi tecnici;

(g) procedura per la risoluzione di interpretazioni divergenti tra le Parti.

(h) possibilità di utilizzare una banca dati ufficiale per la distribuzione delle certificazioni e di assegnazione di un numero unico di identificazione (UI) per l'ottimizzazione della marcatura dei componenti. La suddetta banca dati (Data Exchange on Type Approvals _ DETA) non è al momento operativa e pertanto si fa riserva di trasmettere ulteriori informazioni in merito.

(i) possibilità di accordare una omologazione internazionale del tipo di veicolo completo (International Whole Vehicle Type Approval - IWVTA), successivamente alla entrata in vigore del nuovo Regolamento (N.0) che detta prescrizioni amministrative sulla omologazione dei veicoli (inizialmente di categoria M1);

Dal punto di vista applicativo si segnala che il testo dell'Accordo in argomento reca all'allegato 4 (Schedule 4), paragrafo 3, le modalità di numerazione del certificato di omologazione ECE.

Si informa che le disposizioni della Revisione 3 si applicano a tutte le nuove omologazioni e a tutte le estensioni di omologazione rilasciate sulla base di regolamenti o emendamenti a regolamenti entrati in vigore a decorrere dal 14 settembre 2017, data di entrata in vigore della Revisione 3 stessa.

Pertanto i primi emendamenti interessati sono quelli adottati nel mese di marzo 2017 dal Comitato Amministrativo (AC.1) del Foro mondiale di armonizzazione dei regolamenti sui veicoli –WP29, elencati nel documento disponibile all'indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29ap_mar17.html

Oltre alle disposizioni in merito al numero di omologazione, si segnala l'obbligo di applicare, in sede di estensione di una omologazione, l'ultimo supplemento in vigore per il rispettivo regolamento ECE, tenuto conto delle eventuali disposizioni transitorie e salvo che non sia indicata la "non applicabilità" del nuovo supplemento alle omologazioni già rilasciate.

Inoltre, le linee guida sopra richiamate evidenziano come le disposizioni transitorie adottate con una nuova serie di emendamenti ad un regolamento debbano indicare la data a partire dalla quale una Parte Contraente non è più obbligata ad accettare omologazioni rilasciate sulla base di precedenti versioni del regolamento stesso.

Si coglie l'occasione per precisare che nel caso in cui durante il procedimento di omologazione entri in vigore un nuovo Supplemento, l'omologazione sarà rilasciata a condizione che sia garantita la conformità anche a tale atto. E' questo il caso che si verifica quando un nuovo supplemento entra in vigore successivamente alla presentazione della domanda di omologazione ma precedentemente alla data di rilascio della stessa.

Per quanto riguarda l'apposizione del marchio di omologazione sui veicoli e componenti, si evidenzia che secondo quanto riportato al paragrafo 29 delle linee guida generali (documento ECE/TRANS/WP.29/2017/107) un Supplemento non comporta la modifica del marchio di omologazione e, pertanto non deve essere utilizzato dalle Parti contraenti al fine di distinguere le nuove omologazioni da quelle esistenti. Per tale ragione al paragrafo 2 dell'allegato 4 (Schedule 4) al testo dell'Accordo del 1958 è richiesto di riportare solo i primi due caratteri della sezione 2 e la sezione 3, come per le marcature odierne.

Si comunica che i Paesi firmatari dell'Accordo del 1958 sono i seguenti:

E 1 Germania
E 2 Francia
E 3 Italia
E 4 Paesi Bassi

E 5 Svezia
E 6 Belgio
E 7 Ungheria
E 8 Repubblica Ceca

E 9 Spagna
E 10 Serbia
E 11 Regno Unito
E 12 Austria
E 13 Lussemburgo
E 14 Svizzera
E 16 Norvegia
E 17 Finlandia
E 18 Danimarca
E 19 Romania
E 20 Polonia
E 21 Portogallo
E 22 Federazione Russa
E 23 Grecia
E 24 Irlanda
E 25 Croazia
E 26 Slovenia
E 27 Slovacchia
E 28 Bielorussia
E 29 Estonia
E 30 Repubblica di Moldavia
E 31 Bosnia ed Erzegovina
E 32 Lettonia
E 34 Bulgaria

E 35 Kazakistan
E 36 Lituania
E 37 Turchia
E 39 Azerbaigian
E 40 Ex Repubblica iugoslava di Macedonia
E 42 Unione europea
E 43 Giappone
E 45 Australia
E 46 Ucraina
E 47 Sud Africa
E 48 Nuova Zelanda
E 49 Cipro
E 50 Malta
E 51 Repubblica di Corea
E 52 Malesia
E 53 Thailandia
E 54 Albania
E 56 Montenegro
E 57 San Marino
E 58 Tunisia
E 60 Georgia
E 62 Egitto



IL DIRETTORE GENERALE
(dott. ing. Sergio Dondolini)



AE